



DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO
SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SPORT

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI
ESERCIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI PER IL SOSTEGNO
ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'ANNO 2026**

**LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12
(ART. 7, COMMA 7)**

Sommario

Articolo 1 (Finalità, base giuridica e risorse disponibili)	2
Articolo 2 (Definizioni)	2
Articolo 3 (Soggetti beneficiari, requisiti e condizioni di ammissibilità)	4
Articolo 4 (Spese finanziabili e ammissibilità)	5
Articolo 5 (Agevolazioni concedibili).....	6
Articolo 6 (Procedura di accesso alle agevolazioni)	6
Articolo 7 (Procedura di erogazione delle agevolazioni)	8
Articolo 8 (Variazioni)	9
Articolo 9 (Revoche)	10
Articolo 10 (Controlli)	11
Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)	12
Articolo 12 (Disposizioni finali)	12
Allegato Mod. 1 (Domanda di partecipazione)	13
Allegato Mod. 2 (Dichiarazione parametri dimensioni dell'impresa)	17
Allegato Mod. 3 (Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa).....	21
Allegato Mod. 4(Dichiarazione assenza cause ostative ex art. 67, D.Lgs. 159/2011)	23
Allegato 5 (Informativa per il trattamento dei dati personali)	25

Articolo 1

(Finalità, base giuridica e risorse disponibili)

1. La presente delibera, di seguito denominato “bando”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12, disciplina le condizioni e le procedure per sostenere il funzionamento degli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 14/1999, al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

2. L’incentivo disciplinato dal presente bando opera nel quadro del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

3. Le risorse disponibili ammontano ad € 400.000,00 sull’esercizio finanziario 2026.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando, si definisce:

- a) **«aiuto de minimis»:** aiuto concedibile ad una impresa unica entro un massimale di € 300.000,00 su un periodo di tre anni, secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- b) **«aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale»:** le aree individuate dai Comuni, in conformità ai criteri di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018, il cui elenco aggiornato, approvato con determinazione n. 12536 del 26 giugno 2026, è consultabile alla pagina web: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali>;
- c) **«beneficiario» o «soggetto beneficiario»:** il soggetto che accede all’incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
- d) **«codice degli incentivi»:** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- e) **«contributo a fondo perduto»:** le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile;
- f) **«contributo in conto esercizio»:** contributo destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio;
- g) **«esercizio commerciale polifunzionale»:** l’attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macrocategorie sotto riportate, in conformità a quanto previsto all’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018 e delle quali dovrà aversi evidenza nel Certificato camerale (1. Attività di tipo commerciale: ♦attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico alimentare o misto; ♦attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare; ♦somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ♦rivendita di giornali e riviste; ♦rivendita di generi di monopolio e di valori bollati; 2. Attività di servizio alla collettività e al turista: ♦servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di

pubbliche amministrazioni, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente preposto; ♦ sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste; ♦ servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni; ♦ servizio di telefax, fotocopie ed Internet point; ♦ biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario; ♦ servizi di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1223/20234; ♦ noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo; ♦ dispensario farmaceutico, ove consentito da disposizioni vigenti in materia e ♦ ogni altro servizio utile alla collettività, mediante, ove necessario, stipula di convenzione con l'Ente erogatore; 3. Attività integrative a carattere ricettivo¹: ♦ gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004; ♦ gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004; ♦ gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004; ♦ gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004, anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 16/2004).

h) **«esercizio commerciale polifunzionale riconosciuto»**: l'impresa beneficiaria del contributo regionale erogato a seguito dell'avvio dell'esercizio commerciale polifunzionale, comunicato al Comune di appartenenza con l'indicazione delle relative attività esercitate;

i) **«impresa unica»**: ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio precedente non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”.

j) **«operazione di delocalizzazione»**: il trasferimento dell'esercizio commerciale polifunzionale oggetto dell'agevolazione in un'area diversa da quelle soggette a fenomeni di rarefazione commerciale come definite alla lettera b);

k) **«PMI»**: le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

l) **«regolamento generale de minimis»**: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 23 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, relativo

¹ In ogni caso, come stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018, tali attività possono essere esercitate solo in aree e immobili situati ad una distanza non superiore a 200 metri dall'immobile destinato ad esercizio polifunzionale

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- m) «**RNA**»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- n) «**settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis)**»: sono settori esclusi dal Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis), pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli (in certi casi), attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri e imprese che acquistano veicoli per il trasporto merci su strada.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari, requisiti e condizioni di ammissibilità)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando gli esercizi commerciali polifunzionali già riconosciuti ai sensi della normativa regionale vigente, come definiti alla lettera h) dell'articolo 2, che abbiano mantenuto le caratteristiche richieste nonché, le imprese localizzate in aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale di cui alla lettera b), articolo 2 e aventi le caratteristiche di esercizi commerciali polifunzionali, così come definiti alla lettera g) del medesimo articolo 2.

2. Al momento della presentazione della domanda, l'impresa richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituita e iscritta come “attiva” nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) rientrare nei parametri dimensionali di “micro-piccola-media impresa”, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005 concernente “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il predetto requisito deve essere mantenuto sino alla data di erogazione del contributo;
- c) non essere sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- d) non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
- e) non ospitare sale da gioco e sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza;
- f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Emilia-Romagna per progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41;
- g) aver sottoscritto la “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, costituiscono, inoltre, condizioni di ammissibilità all'accesso alle agevolazioni:

- a) l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, per tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- b) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) l'assenza di condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori dell'impresa proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) l'assenza di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 184/2025;
- e) l'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsti dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente bando devono garantire la continuità dell'attività per almeno due anni successivi all'erogazione del contributo, pena la revoca della medesima.

Articolo 4

(Spese finanziabili e ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le spese di funzionamento riferite **esclusivamente** ai seguenti costi di gestione relativi allo svolgimento dell'attività ordinaria propria dell'esercizio commerciale polifunzionale riferiti all'anno 2026 e pagate, comunque, entro il 31 gennaio 2027, per:

- utenze: energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento;
- telefonia e connettività Internet;
- canoni di locazione.

2. Ai fini della richiesta dell'agevolazione di cui al presente bando, le suddette spese di funzionamento devono essere quantificate² sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2025.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese dovranno, in ogni caso:

- essere riconducibili all'attività ordinaria dell'esercizio commerciale polifunzionale oggetto di richiesta di agevolazione;
- essere adeguatamente documentate da fatture o diversa idonea documentazione giustificativa, in regola con le vigenti norme fiscali;
- essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa beneficiaria, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);

² Le spese devono comprendere anche l'I.V.A qualora rappresenti un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia in alcun modo recuperabile.

- essere riferite effettivamente al periodo di ammissibilità della spesa (1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026) e pagate entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 5 *(Agevolazioni concedibili)*

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, e ai sensi e nel rispetto del regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di un contributo a fondo perduto in conto esercizio e sono concesse a tutti i soggetti ammissibili a copertura, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 80% delle spese ammissibili e fino a un importo massimo di € 15.000,00, salvo il caso di superamento del plafond delle risorse disponibili di cui al comma 3 dell’articolo 1 procedendo, in tal caso, ad una riduzione proporzionale.

3. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubbliche riconosciute per le medesime spese ammesse.

Articolo 6 *(Procedura di accesso alle agevolazioni)*

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 3 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal comma 2, la seguente documentazione:

- a) domanda di agevolazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato “Domanda di partecipazione”), recante, tra l’altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:
 - a.1) dati identificativi dell’impresa proponente e del soggetto firmatario;
 - a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni di ammissibilità, ai dati identificativi dei soggetti rilevanti ai fini antimafia, alla composizione dell’impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 nonché, agli impegni del soggetto proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal bando;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante i parametri dimensionali dell’impresa determinati secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, conformemente al modello 2, allegato al bando;
- c) Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, sottoscritta dal legale rappresentante conformemente al modello 3, allegato al bando;
- d) dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione rese da tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, redatte conformemente al modello 4 allegato al bando.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, in regola con l’imposta di bollo e sottoscritte digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa proponente, complete della documentazione di cui al comma 1, sono

presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it a **partire dalle ore 10,00 del 1 settembre 2026 e fino alle ore 23,59 del 30 settembre 2026**.

3. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

4. Ciascuno dei soggetti ammissibili può presentare una sola domanda di agevolazione.

5. La domanda è irricevibile e/o inammissibile, qualora:

- a) presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste al precedente comma 2;
- b) mancante o non valida sottoscrizione dell'istanza da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante di impresa societaria;
- c) l'impresa richiedente non risulti un esercizio commerciale polifunzionale, come definito all'articolo 2 e/o non localizzato in aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, come definite al medesimo articolo 2;
- d) mancante di uno o più requisiti e/o condizioni di cui all'articolo 3;
- e) omissioni, inesattezze e irregolarità rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria.

6. L'istruttoria delle istanze pervenute viene effettuata dall'ufficio regionale competente che provvede alla verifica della regolare presentazione delle domande pervenute e della regolarità e completezza della documentazione presentata e nonché dei requisiti e condizioni di ammissibilità.

7. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'ufficio regionale competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

8. La verifica dei requisiti formali di ammissibilità è svolta ai sensi dell'articolo 10 del presente bando. In ogni caso, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, l'ufficio regionale competente verifica:

- a) l'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del presente bando, attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) del Codice degli incentivi;
- b) il rispetto delle specifiche prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nonché, la registrazione nel pertinente Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c) del Codice degli incentivi.

9. In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. Tale comunicazione non è prevista per i vizi formali insanabili di cui alle lettere a) e b) del comma 5, laddove il risultato non potrebbe avere un esito diverso da quello previsto nel presente bando.

10. Terminata l'attività istruttoria, il dirigente regionale competente, procede entro il termine di cui al successivo comma 11, fatti salvi i maggiori termini ivi previsti, ad adottare, previo positivo svolgimento degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, il provvedimento di concessione delle agevolazioni e il relativo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio, assegnando a tutti i soggetti ammissibili un contributo nei limiti massimi previsti al comma 2, articolo 5. Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti, si procede, ad una riduzione proporzionale. Col medesimo provvedimento viene dato atto anche dei soggetti richiedenti eventualmente esclusi. Il citato provvedimento è pubblicato sul B.U.R.E.R. e sul sito istituzionale. È comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito dell'istanza presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 241/90 del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

11. Il termine per la conclusione del procedimento è di 75 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per non più di 15 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ufficio regionale competente o in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

Articolo 7

(Procedura di erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate, in un'unica soluzione, su richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e redatta secondo il modello reso disponibile sul sito internet dell'Amministrazione, da trasmettersi esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il 15 febbraio 2027.

2. L'erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 4, e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell'erogazione. In particolare, la richiesta di erogazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) elenco dei titoli di spesa fiscalmente validi con riferimento alle voci di spese ammissibili sostenute e regolarmente pagate reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il modello reso disponibile sul sito internet dell'Amministrazione;
- b) copia dei titoli di spesa, intestati al soggetto beneficiario e riferiti all'esercizio commerciale polifunzionale oggetto di agevolazione;
- c) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati dal beneficiario tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori).

3. A seguito della presentazione della richiesta di erogazione, la Regione Emilia-Romagna provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;

c) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:

- i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la Regione Emilia-Romagna provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione;
- ii. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

4. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, accertare che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo e che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

5. L'erogazione dell'agevolazione avviene nel limite massimo di quella concessa. L'agevolazione è proporzionalmente ridotta, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla relativa spesa ammessa in sede di concessione.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 4 diano esito negativo, l'ufficio regionale competente richiede opportuni chiarimenti e/o integrazioni mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, la Regione Emilia-Romagna eroga le somme dovute entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà in capo alla Regione Emilia-Romagna di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Articolo 8 *(Variazioni)*

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio regionale competente ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda).

2. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, l'ufficio regionale competente svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e procede, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla

eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria.

3. In caso di variazioni che comportano la modifica della titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario.

4. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'ufficio regionale competente provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del RNA, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 9 *(Revoche)*

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti e condizioni di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio → *in tal caso la revoca è totale e in caso di restituzione dell'agevolazione erogata il tasso di interesse è maggiorato di cinque punti percentuali;*
- b) qualora l'esercizio commerciale polifunzionale oggetto dell'agevolazione cessi l'attività ovvero il soggetto beneficiario o altro soggetto che venga in controllo trasferisca l'attività in un'area diversa da quelle soggette a fenomeni di rarefazione commerciale come definita all'articolo 2, prima del decorso di due anni dalla data di erogazione dell'agevolazione → *in tal caso la revoca è parziale, commisurata al periodo del mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento e, in particolare, in caso di trasferimento dell'attività, il tasso di interesse è maggiorato di cinque punti percentuali;*
- c) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 → *in tal caso la revoca è totale. È fatta salva la possibilità di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento dell'agevolazione;*
- d) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 3, comma 3, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3 nel caso di DURC irregolare → *in tal caso la revoca è totale;*
- e) accertamento di modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 8 che, rispetto agli obiettivi e alla disciplina del bando, siano valutate incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni → *in tal caso la revoca è totale;*
- f) il soggetto beneficiario non consenta i controlli previsti dal presente bando ovvero in caso di esito negativo dei medesimi → *in tal caso la revoca è totale;*
- g) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo → *in tal caso la revoca è totale;*
- h) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;

2. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il

soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

3. In caso di revoca parziale, l'ufficio regionale competente procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruite.

4. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Il suddetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali, qualora:

- la revoca sia disposta in virtù della sussistenza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettera *a*) o, in ogni caso, in conseguenza di atti o fatti addebitati al beneficiario;
- la revoca sia disposta in conseguenza del trasferimento dell'attività di cui al comma 1, lettera *b*), (operazione di delocalizzazione).

5. La revoca, totale o parziale, è disposta dall'ufficio regionale competente che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

6. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi, nonché le disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 18 del medesimo Codice degli incentivi.

Articolo 10 *(Controlli)*

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dall'articolo 6, comma 8 e dall'articolo 7, comma 3, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal settore regionale competente, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, in considerazione del rischio e dell'entità del beneficio, su un campione non inferiore al 20% delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio regionale competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, anche tramite incaricati esterni, può, in ogni fase del procedimento e fino a 3 anni successivi alla data di erogazione dell'agevolazione, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate secondo le modalità da essa definite, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

5. Ai fini dei controlli di cui al comma 4, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per un periodo di almeno 3 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, fatti salvi i maggiori obblighi di legge. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice privacy).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando nonché, resa disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna alla pagina di pubblicazione del bando medesimo.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente bando, possono essere richiesti al Settore Turismo, commercio, artigianato e sport della Direzione generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo della Regione Emilia-Romagna attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica comtur@regione.emilia-romagna.it o contattando il numero 051.527.65.05.

3. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Turismo, commercio, artigianato e sport.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

La presente delibera sarà pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione della presente delibera è dato, altresì, avviso nel Bollettino Ufficiale telematico regionale.



Giunta Regionale
Direzione generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Ragione sociale/Denominazione sociale e forma

giuridica.....

Codice fiscale: Partita IVA.....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Sede legale

Indirizzo: CAP:

Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

Nome:

Data di nascita:/...../..... Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Il/La sottoscritto/a.....

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi della deliberazione n..... del..... di approvazione del bando, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE

di accedere all'assegnazione dell'agevolazione regionale, ai sensi del comma 7, art. 7 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12 sulla spesa prevista di € (in cifre)
..... (in lettere)

DICHIARA

a) di essere:

☐ un “*esercizio commerciale polifunzionale riconosciuto*”, così come definito alla lettera h) dell’articolo 2 del bando, che ha mantenuto le caratteristiche di cui alla lettera g) del medesimo articolo 2;

☐ un’impresa localizzata in “*area soggetta a rarefazione commerciale*” avente le caratteristiche di “*esercizio commerciale polifunzionale*” come definiti alle lettere b) e g) dell’articolo 2 del bando, nel Comune di, frazione/località, Via n., che esercita le seguenti attività economiche, come risultanti da certificato camerale:

1); 2)

3); 4)

5); 6)

b) di essere regolarmente costituita ed iscritta come “attiva” nel Registro delle imprese presso la CCIAA di

c) di rientrare nei parametri dimensionali di “micro impresa”, “piccola impresa” e “media impresa”, secondo la classificazione contenuta alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come da specifica dichiarazione redatta conformemente al modello 2, allegata alla presente domanda di partecipazione;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) di non operare nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);

f) ☐ di non ospitare sale da gioco e sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di rispettare il divieto di installazione di apparecchi;

☐ di ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di rispettare il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza, prevista per la data del

g) di aver restituito somme dovute a seguito di eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Emilia-Romagna per progetti di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41;

h) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

i) di non presentare legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

- j) di risultare in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)³;
- k) di avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante stipula di polizza n. con la compagnia, con decorrenza dal
- l) l'insussistenza di cause ostative previste all'art. 67 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. di seguito indicati, come da relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese da ciascuno conformemente al modello 4 e allegate alla presente:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica/Carica
(Aggiungere righe in caso di necessità)		

Il sottoscritto, presa visione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L

DICHIARA, INOLTRE,

- m) che, ai fini della individuazione dell'**«impresa unica»** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831:

- ☐ l'impresa rappresentata non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese e quindi non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e che pertanto essa stessa costituisce un'impresa unica;
- ☐ l'impresa rappresentata ha relazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e quindi controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Codice Fiscale

- ☐ l'impresa rappresentata ha relazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e quindi è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Codice Fiscale

DICHIARA, INFINE,

- n) che la marca da bollo avente codice identificativo....., emessa in data utilizzata per la presente domanda non è stata, né sarà utilizzata, per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del D.M. 10/11/2011);
- o) che la spesa prevista su cui si richiede la presente agevolazione è stata determinata, così come disposto dal comma 2, dell'art. 4 del bando, sulla base delle spese pari ad € effettivamente sostenute nel precedente anno 2025, con riferimento esclusivamente alle tipologie di costi ammissibili previsti al comma 1;

³ I soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile in tale sede rendono apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando la sopra riportata attestazione della regolarità contributiva.

- p)* di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- q)* di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati forniti e che i medesimi sono veri e conformi alla documentazione in proprio possesso;
- r)* di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., allegata al bando e pubblicata alla pagina di pubblicazione del bando.

SI IMPEGNA

- a non trasferire l'esercizio commerciale polifunzionale in un'area diversa da quelle soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, come definita all'articolo 2;
- a comunicare tempestivamente all'ufficio regionale competente tutte le ulteriori variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato;

ALLEGA

1. Dichiarazione sostitutiva riportate i dati concernenti la dimensione d'impresa, redatta secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, conformemente al modello 2;
2. "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese", sottoscritta dal legale rappresentante, conformemente al modello 3;
3. Dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione rese da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, conformemente al modello 4;

Data,

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARAMETRI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto:

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.	il	codice fiscale

in qualità di legale rappresentante dell'impresa:

Ragione sociale/Denominazione sociale e forma giuridica	
Codice Fiscale	Partita Iva

ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previsti ai sensi del comma 7, art. 7 della legge regionale 3 ottobre 2023 n. 12 e preso atto del decreto ministeriale 18 aprile 2005 concernente *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE, come confermato da ultimo nell'allegato 1, art. 3, n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del T.U. del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARA

di avere i seguenti parametri dimensionali, unitamente a quelli delle eventuali imprese associate e/o collegate, determinati secondo le definizioni di cui al sopra citato decreto ministeriale 18 aprile 2005 *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"* con riferimento ai dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda, se disponibile⁴

Fatturato (euro) _____

Totale di bilancio (euro) _____

Occupati (ULA)⁵ _____

e quindi di avere le caratteristiche di:

☐ Media Impresa (*)☐ Piccola Impresa (**)☐ Micro Impresa (***)

⁴Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda.

⁵Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Di seguito si riporta la situazione in cui si trova l'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda

COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Socio <i>(cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)</i>	Codice Fiscale	Quota detenuta %

Imprese associate

(periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Denominazione e Codice Fiscale	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

Imprese collegate

(periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di sottoscrizione della domanda)

Denominazione e Codice Fiscale	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio

Luogo e data _____

Firmato digitalmente

Normativa di riferimento: Decreto ministeriale 18 aprile 2005 concernente “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE (N.B.: la spiegazione costituisce sintesi della normativa alla quale è necessario fare riferimento)

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005, è definita:

(*) **media**, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 ml di €;

(**) **piccola**, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di €;

(***) **micro**, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di €.

Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa dichiarante, unitamente alle eventuali imprese **collegate** (sommando totalmente i parametri) e **associate** all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).

Si definisce:

COLLEGATA, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche, del controllo della maggioranza ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

ASSOCIATA, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

IMPRESA AUTONOME: Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti.

In tal caso si prendono a riferimento i dati (fatturato e occupati) solo dell'azienda richiedente.

IMPRESE ASSOCIATE: Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita associata di un'altra impresa se:

- a) possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- b) l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- c) l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

In tal caso si sommano i dati (fatturato, attivo di bilancio e occupati) dell'azienda richiedente + dati aziende associate (in proporzione alla % di possesso)

IMPRESE COLLEGATE: Si definiscono collegate quelle imprese per cui:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei voti di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultimo o di una clausola dello statuto di quest'ultima
- d) un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un'altra.

Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni sopra indicate tramite una o più imprese o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando la loro attività o parte dell'attività nello stesso mercato o in mercati contigui (mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

In tal caso si sommano i dati (fatturato, attivo di bilancio e occupati) dell'azienda richiedente + dati aziende collegate (100% indipendentemente dalla % di possesso).



**CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce direttamente, sostiene i progetti d'impresa nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie, organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l'innovazione, azioni di promozione.

A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale, promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d'Impresa.

La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.

Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale

Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi>

Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare e adattarli alla tua impresa, creando così valore per l'intero territorio.

PRINCIPI

Trasparenza e Stakeholders

- Operare secondo principi e pratiche di anticorruzione e di concorrenza leale
- Valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente)
- Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI
- Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori

- Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto-legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione

Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro

- Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità
- Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro
- Favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale
- Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere in azienda

Clienti e Consumatori

- Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero
- Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli
- Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni, reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi

Gestione Green di prodotti e processi

- Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione
- Migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico
- Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera
- Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni
- Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale
- Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa

Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

- Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici)
- Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità
- Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l'impresa da diffondere anche attraverso l'apposito spazio dedicato

Per accettazione

Firma del legale rappresentante

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'assenza
cause ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. 159/2011⁶**
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.)

Il Sottoscritto:

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.	il	codice fiscale

residente a:

Via/Piazza		N°
CAP	Comune	Prov.

Titolare della carica/ qualifica di:

--

nell'impresa:

Denominazione:	
Codice Fiscale	Partita Iva

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati non rispondenti a verità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

⁶ La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. con riferimento all'impresa richiedente il contributo, anche con riferimento ai soggetti (persone fisiche) di eventuali soci di maggioranza o soci unici o consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Soggetti ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 che devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione

TIPOLOGIA IMPRESA	SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. Collegio Sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001.
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti)

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

3. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi ai sensi del bando per il sostegno alle spese di gestione dell'anno 2026 degli Esercizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'art.7, comma 7 della L.R. 12/2023", nell'ambito del procedimento Id. 66882 "Gestione incentivi: Commercio e Servizi – L.R. 12/23"

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 di cui alla DGR n. 83/2020".

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,

da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non assegnazione di contributi.